

Considerazioni in merito alle ripercussioni delle disposizioni della LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 2019 N. 38 sugli schemi di deliberazione/regolamento/ordinanza predisposti dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

Il 13 settembre 2019 è stata pubblicata su BUR la legge regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38 che entrerà in vigore il 28 settembre 2019.

La legge regionale 38 del 10 settembre 2019 è composta di 17 articoli e riguarda:

art.1 - art 4 le finalità, gli interventi e le attività regionali;

art. 2 le definizioni di **gioco d'azzardo**: gioco in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull'aleatorietà; **di gioco d'azzardo patologico GAP**; **di punti gioco**: spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS;

art. 5 le competenze delle Aziende ULSS;

art. 6 - art. 14 Comuni, ove si stabiliscono:

- art. 6 le competenze dei Comuni
- art. 7 la collocazione dei punti gioco
- art. 8 le limitazioni all'esercizio del gioco
- art. 9 i compiti dei gestori dei punti gioco
- art. 10 la pubblicità del gioco d'azzardo
- art. 11 il sistema incentivante
- art. 12 le disposizioni in materia di IRAP
- art. 13 il divieto di installazione dei terminali multifunzione
- art. 14 la vigilanza e le sanzioni;

art. 15 riguarda la clausola valutativa;

art. 16 abroga l'art. 20 della LR n. 6 del 2015 e l'art. 54 della LR n. 30 del 2016;

art. 17 riguarda l'entrata in vigore della legge regionale che, non disponendo diversamente, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Alla luce delle disposizioni della recentissima legge regionale che entrerà in vigore il 28 settembre 2019, si pongono le seguenti domande

Che cosa cambia con la nuova legge regionale per i comuni?

Quali sono i compiti dei Comuni?

Quali disposizioni del regolamento/ordinanza/deliberazione predisposti dall'associazione Comuni si devono modificare o eliminare o disapplicare?

Quali sono le disposizioni regionali immediatamente applicabili?

CAMBIANO LE DISTANZE

L'art. 6 comma 1 lett. a) stabilisce che i **Comuni possono individuare la distanza** da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi **o da altri luoghi sensibili**

entro la quale è vietato autorizzare **nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo** (si tratta dei giochi in cui viene puntato o scommesso denaro o altri valori e il cui esito è basato sull'aleatorietà secondo la definizione data dalla L.R. art. 2 comma 1 lett. a) nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

L'art. 7 comma 2 stabilisce che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili...: **è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco** in locali che si trovino ad una **distanza inferiore a 400 metri** dagli stessi;

La domanda sorge spontanea, ma allora i Comuni sono competenti o meno a stabilire la distanza oppure la stabilisce già la Regione in 400 metri? Sembra che la possibilità di stabilire una distanza da parte dei comuni, come previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a), sia in contrasto con la distanza di 400 metri prevista dall'art. 7 comma 2

Ad una più attenta analisi si ritiene che non vi sia contrasto. Con l'entrata in vigore della LR 38/2019 i Comuni non possono stabilire una distanza inferiore ai 400 metri dai luoghi elencati al comma 2 dell'art. 7 per i locali in cui sono **collocati apparecchi per il gioco**.

Potranno invece inserire nel regolamento comunale, previa definizione di specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, **una distanza maggiore per autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili che ogni Comune potrà individuare, ampliando quindi l'elenco dei luoghi elencati all'art. 7 comma 2.**

E pertanto, **fino a che i Comuni non avranno stabilito stabiliti i criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, come previsti dall'art. 6 comma 1 lett. a), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, è vietata solamente la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco**, in locali che si trovino ad una distanza inferiore a **400 metri** calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi:

- a) servizi per la prima infanzia,
- b) *istituti scolastici di ogni ordine e grado,*
- c) *centri di formazione per giovani e adulti;*
- d) *luoghi di culto*
- e) *impianti sportivi;*
- f) *ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario;*
- g) *residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio culturale, oratori e circoli da gioco per adulti*
- h) *istituti di credito e sportelli bancomat*
- i) *esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;*
- j) *stazioni ferroviarie e di autocorriere.*

Il comma 2 dell'art. 7 non si applica alle sale gioco e locali in cui sono installati agli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, esistenti al 28 settembre 2019

NUOVA ELENCAZIONE DI LUOGHI / LUOGHI SENSIBILI

L'art. 6 lett a) cita istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o altri **luoghi sensibili**, mentre l'art. 7 comma 2 fa l'elenco di **luoghi** da tutelare che non sono precisati come sensibili.

Anche qui si pone la domanda se sia tassativo o meno l'elenco dei luoghi elencati al comma 2 dell'art. 7 o se i Comuni possano individuarne altri.

Si ritiene che, con l'entrata in vigore della LR 38/2019, si applichi subito la prescrizione della distanza di 400 metri dai luoghi elencati all'art. 7 comma 2 solo **per le sale gioco e locali che saranno realizzate dopo il 28 settembre 2019**, mentre l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili è possibile per i Comuni, sulla base delle disposizioni dell'art. 6 lett. a), solo dopo che i comuni avranno realizzato il riordino della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco.

Si ribadisce che i Comuni, se vorranno prevedere una distanza superiore a 400 metri **da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili** che potranno individuare (es. parchi attrezzati, caserme, etc), potranno farlo solamente dopo la definizione di specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.

Di conseguenza è stato modificato l'art. 3 del regolamento, nel quale sono stati riproposti gli stessi luoghi previsti dall'art. 7 comma 2 LR 38/2019, stabilendo la distanza da tali luoghi in 400 metri (rispetto ai 500 metri previsti in precedenza) ed uniformando anche la distanza dai luoghi che commercializzano denaro (inizialmente prevista in 100 metri).

COLLOCAZIONE DEI PUNTI GIOCO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

L'art. 16 della LR 38/2019 abroga l'art. 20 della LR 6/2015 e l'art. 54 della LR 30/2016.

L'art. 7 ai commi 4 e 5, prevede che negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale comunale siano inserite specifiche disposizioni in ordine all'ubicazione delle sale gioco, **ivi compresi gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze**, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 6 (ovvero dei criteri comunali di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco d'azzardo) e **in considerazione degli investimenti esistenti relativi agli attuali punti gioco**.

Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni del comma 4 dell'art. 7, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che la realizzazione delle nuove sale gioco avvenga nelle aree destinate ad attività produttive nei comuni dotati di PAT e nelle zone omogenee D nei comuni che ne sono sprovvisti.

Nulla cambia nell'art. 4 "localizzazione" del regolamento che è solo stato riformulato con i riferimenti alla nuova LR.

I commi 4 e 5 e dell'art. 7 non si applicano alle sale gioco e locali in cui sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, esistenti al 28 settembre 2019

NUOVA DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'ORARIO

L'art. 8 limitazioni all'esercizio del gioco prevede che la giunta regionale emani entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (in vigore da 28.9.2019) e quindi entro il 27 novembre 2019 un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco e, nel frattempo, **stabilisce che i titolari delle sale gioco e dei punti gioco comunichino il loro orario ai comuni.**

Fino a che non sarà emanato il provvedimento regionale, al quale poi i regolamenti comunali dovranno adeguarsi, può restare la disposizione del regolamento dell'Associazione Comuni che prevede all'art. 6 un orario dalle 8,00 alle 22,00 di tutti i giorni compresi i festivi, con possibilità di diversificarlo con ordinanza del Sindaco in base alla tipologia dell'esercizio, ma sempre all'interno della fascia oraria 8/22.

COMPITI DEI COMUNI/ NUOVE SANZIONI

Art. 6 comma 1 lett. a) I Comuni possono individuare nel regolamento comunale una distanza maggiore da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili, ampliando quindi l'elenco dei luoghi elencati all'art. 7 comma 2, entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo. La possibilità è data ai comuni previa definizione di specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco.

I Comuni possono individuare una specifica sanzione in caso di mancato rispetto della distanza stabilita dagli stessi.

Art. 6 lett. b) i Comuni possono prevedere **forme premianti** per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi destinati all'intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo;

Art. 6 lett. c) stabilisce che i Comuni sono competenti ad impostare specifiche **restrizioni alla navigazione internet** attraverso la propria rete wireless per impedire l'accesso ai siti web nei quali è possibile giocare d'azzardo on line.

Art. 11 prevede che regione e comuni, nella concessione di benefici, vantaggi economici, finanziamenti, possano considerare titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo e di altre forme di gioco d'azzardo.

Art. 13 comma 2 stabilisce che i Comuni dispongono **la chiusura temporanea della sala gioco** ovvero **l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco** di cui all'art. 110 comma 6 TULPS se i titolari delle sale gioco e dei punti gioco, ove all'entrata in vigore della LR 38/2019 risultino installati *terminali multifunzione che consentono l'accesso al gioco mediante prelievo di contante o il pagamento per l'utilizzo del gioco stesso, non li abbiano disattivati entro trenta giorni (sanzione applicabile dal 29 ottobre 2019)* dall'entrata in vigore della LR 38/2019.

Art. 14 comma 1 stabilisce che, ferme restando le competenze degli organi statali e dell'Autorità di PS, **le funzioni di vigilanza e di controllo** sull'osservanza delle disposizioni della LR, **nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni**, sono di competenza dei Comuni.

Art. 14 comma 2 prevede, ove non sia diversamente stabilito dalla legge statale:

- a) **Per la violazione del comma 2 dell'art. 7, ovvero distanza inferiore a 400 metri** dai servizi per la prima infanzia, *istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto; impianti sportivi; ospedali, strutture ambulatoriali,*

residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario; residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio culturale, oratori e circoli da gioco per adulti; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati; stazioni ferroviarie e di autocorriere, dei locali in cui sono collocati apparecchi per il gioco, la sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS (sanzione applicabile dal 28.9.2019 per ogni apparecchio per il gioco);

Per la violazione del comma 3 dell'art. 7, ovvero oscuramento delle vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, la sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS (**Sanzione applicabile dal 28.9.2019 per le vetrine oscurate sia dei locali esistenti sia per quelli di futura realizzazione**);

- b) per le violazioni dell'art. 8** in merito al mancato rispetto delle limitazioni all'orario di esercizio del gioco la sanzione da € 500,00 a € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110 TULPS, (**sanzione applicabile dopo l'entrata in vigore del regolamento comunale e comunque dopo il 28.9.2019**);
- c) per la violazione dei divieti di cui all'art. 9**, ovvero far credito ai giocatori d'azzardo, e di qualsiasi forma di fidelizzazione, promozione, agevolazione del gioco d'azzardo, la sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00 (**sanzione applicabile dal 28.9.2019**);

Art. 14 comma 3 prevede:

per la violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 4 comma 1, lett. g), si applica la sanzione da € 500,00 a € 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS e da € 2.000,00 a € 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'erogazione della sanzione pecuniaria il Comune effettua una **diffida** ad adempiere alla formazione entro 60 giorni con l'obbligo di partecipare alla prima offerta formativa disponibile (**sanzione applicabile dal 28.9.2019**).

Art. 14 comma 4 prevede che:

in caso di inosservanza della diffida il Comune dispone la **chiusura temporanea** mediante apposizione di sigilli agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo di formazione (**sanzione applicabile dal 28.9.2019**);

Il comma 5 prevede che:

nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni di cui al comma 2, ovvero violazione distanza, violazione oscuramento vetrine, violazione orario, mancata esposizione materiale ULSS e violazione divieto di far credito ai giocatori d'azzardo, il Comune dispone la **chiusura definitiva** degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110 comma 6 TULPS mediante apposizione di sigilli anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (**sanzione applicabile dal 28.9.2019**);